

La proroga è nel dl Aiuti bis. In ballo ci sono nodi cruciali come la compartecipazione Iva

Il fisco federale può attendere

Il rinvio al 2023 fa slittare i temi caldi della finanza locale

DI MATTEO BARBERO

Ancora un rinvio per il federalismo fiscale. L'art. 19 del decreto "aiuti bis" (dl 115/2022 pubblicato sulla G.U. n. 185 del 9 agosto 2022) ha infatti prorogato al 2023 l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle regioni ispirati ad una logica di maggiore autonomia finanziaria. Il nuovo differimento si spiega con ragioni puramente tecniche, ma il tema di fondo è tutto politico, come emerso in questi primi giorni di una campagna elettorale che su questi temi ha già fatto registrare qualche scintilla. Ora toccherà al nuovo governo decidere se proseguire o meno sulla strada tracciata dal dlgs n. 68/2011, emanato in attuazione della legge n. 42/2009, che prevede, fra l'altro, l'attribuzione della compartecipazione Iva in base al principio di territorialità («chi produce il gettito lo trattiene»), la cancellazione dei residui trasferimenti erariali alle regioni ed il riassetto del sistema perequativo con la garanzia della copertura integrale circoscritta alle sole spese connesse ai livelli essenziali delle prestazioni.

Come si noterà, si tratta di contenuti molti vicini, almeno «nello spirito», a quelli alla base delle consultazioni referendarie promosse nel 2017 dai dalle regioni Lombardia e Veneto., che malgrado il grande successo alle urne hanno finora prodotto risultati quasi nulli. Non solo l'autonomia differenziata da tempo scritta in Costituzione (art. 116) è ancora tutta da riempire di contenuti al di fuori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ma è la stessa autonomia ordinaria ad essere stata fortemente compressa in questi ultimi anni, complici la crisi economica prima e quella sanitaria da ultimo.

In effetti, la pandemia ha spazzato via quel poco che ancora restava del disegno federalista, introducendo nuove forme di finanza derivata e curvando ancora di più quell'albero già pa-

recchio storto che la legge 42 avrebbe voluto raddrizzare.

Per consentire agli enti locali di fronteggiare l'emergenza Covid ed i prevedibili impatti sui loro bilanci, lo Stato ha varato diverse misure, sostanzialmente riconducibili a tre tipologie: 1) trasferimenti compensativi di minori entrate; 2) trasferimenti vincolati relativi a compensazione di minori spese; 3) trasferimenti genericamente destinati a sostenere l'esercizio delle funzioni fondamentali. E' bene precisare che la funzione statale di "soccorso finanziario" è puntualmente prevista e disciplinata dall'art. 11 della l. 243/2012, in attuazione dell'art. 81 Cost.

Tale norma prevede che, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, si attivi un (unico) fondo straordinario, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico e degli effetti degli eventi eccezionali sulla finanza dei singoli enti. Viceversa, l'emergenza Covid 19 ha innescato una strana bulimia di fondi settoriali (per motivi ignoti ribattezzati "ristori"), che hanno originato, a loro volta, un meccanismo di certificazione che ha lasciato ben poco spazio alle scelte di autogoverno degli enti.

Anche la più recente delle crisi, quella innescata dalla guerra in Ucraina e dall'impennata dei prezzi di energia e materie prime sta seguendo lo stesso copione. Della stagione delle riforme in senso federale non rimane quasi più nulla: cancellata l'imposizione comunale sulla prima casa, con le addizionali Irpef che potrebbero trasformarsi in altrettante sovraimposte e un continuo proliferare di trasferimenti settoriali anche su materie di piena competenza regionale e locale la strada da compiere pare davvero lunga e in salita.

— © Riproduzione riservata —

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1956 - T.1752

